



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 155 del 11/05/22 – 20/06/22 Udienza pubblica del 11/05/22
Massima 1:	Titolo Impiego Pubblico – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Facoltà di esercitare l'opzione della fuoriuscita a fronte della corresponsione di una indennità – Mancata copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 12 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22, in riferimento all'art. 81, terzo comma della Costituzione. La norma censurata, aggiunge all'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 il comma 19-bis che estende la facoltà “ai dipendenti titolari di un contratto subordinato, in servizio presso gli enti locali, che godono dei trasferimenti a carico dell'assessorato regionale delle Autonomie Locali e della funzione Pubblica, per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non risulti inferiore a 5 anni e che non siano stati soggetti a stabilizzazione presso l'ente di appartenenza”, di esercitare l'opzione per la fuoriuscita, a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva. Tale disposizione, pur prevedendo oneri finanziari a carattere obbligatorio derivanti dalle nuove e maggiori spese, conseguenti a tale nuova opzione, non provvede, però, alla loro quantificazione e copertura. Secondo costante giurisprudenza della Corte, la mancata considerazione di tali oneri vale a rendere la norma costituzionalmente illegittima per mancanza di copertura non soltanto se si è in presenza di spese “obbligatorie”, ma anche se si tratta di oneri solo “ipotetici” (Cfr. sent. n.163/2020 e n. 307/2013).
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 12 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22. Parametri costituzionali Art. 81, secondo comma, della Costituzione.

Redattore: Dott.ssa Maria Laura Nantista
Visto: Avv. Bologna

